

COMUNE DI ASSORO

STATUTO

Lo statuto del Comune di Assoro è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994.

Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 5 settembre 1998.

Di seguito si ripubblica il nuovo testo **approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 15 luglio 2005**, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Il territorio e la sede*

1. Il Comune di Assoro è un ente territoriale che esercita la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto della Regione siciliana, delle leggi vigenti e del presente statuto
 2. Il territorio del Comune è delimitato dalla legislazione.
 3. Il Comune ha sede in via Crisa n. 280, possono essere istituiti uffici distaccati in altre zone o frazioni del Comune.
 4. Il territorio del Comune confina: a nord-est con i comuni di Agira e Nissoria, ad ovest con i comuni di Leonforte ed Enna, a sud con i comuni di Castel di Judica e Ramacca, a sud-est con il comune di Agira, a sud-ovest con i comuni di Enna, Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina.
- Il territorio, inoltre, comprende n. 3 isole amministrative denominate: Mandre Rotonde, Mandre Rosse e Monte Pernice.

Art. 2 *Finalità*

1. Il Comune di Assoro rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche ed amministrative.
 2. Al di là del rapporto di residenza, rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle persone singole o associate che hanno con il Comune rapporti diversi da quello di residenza, nei limiti ed in relazione a tali rapporti.
 3. Il Comune ispira la propria azione ai valori della pace e della democrazia, promuove lo sviluppo della cultura, della convivenza, della cooperazione, della solidarietà e dell'affermazione dei diritti umani.
 4. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea dell'autonomia locale, adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa.
- A tale proposito, opera a favorire i processi di integrazione politico-istituzionali della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi culturali e gemellaggi con altri enti territoriali, nei modi stabiliti da apposito regolamento e nel rispetto della normativa.

Art. 3 *Gonfalone e stemma*

1. Il Comune di Assoro ha un proprio gonfalone ed uno stemma.
2. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, con all'interno uno scudo con

fondo azzurro, raffigurante tre monti di colore verdone su una fascia di colore rosso, alla destra dei monti, una stella dorata, in alto al centro dello scudo una corona civica. Alla base dello scudo, si notano due ramoscelli di alloro di cui quello di sinistra di colore verde e quello di destra dorato.

3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, detta insegna nelle cerimonie è scortata e portata dai vigili urbani, e deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato.

Art. 4 *Albo pretorio*

1. Il Comune ha nella sua sede apposito albo pretorio per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti che, per legge o per regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale è responsabile della regolare pubblicazione degli atti all'albo pretorio.

Art. 5 *Funzioni del Comune*

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, tranne quelle che le leggi dello Stato o della Regione siciliana assegnano ad altro ente.

2. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia sia con altri Comuni o enti, nella difesa della propria autonomia e in conformità a specifici accordi.

3. Il Comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza dello Stato o della Regione siciliana, assegnati dalla legge.

Art. 6 *Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, dei disabili, dei portatori di handicap e degli anziani.

Art. 7 *Funzioni sociali*

1. Il Comune esercita, ai sensi della normativa vigente, le funzioni concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base per i soggetti meno abbienti.

2. In tali funzioni s'ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile e umana, delle convinzioni personali, politiche o religiose.

3. Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promovendo una convivenza responsabile e solidale, cercando di prevenire e rimuovere anche in collaborazione con altri enti stati di disagio e d'emarginazione.

4. Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche della solidarietà e della tolleranza fra soggetti socialmente più deboli.

Art. 8 *Tutela dell'ambiente*

1. Il Comune detta tutte le misure necessarie per conservare, migliorare e difendere l'ambiente.

2. Promuove uno sviluppo economico, ecologicamente sostenibile, fondato sulla difesa dell'ambiente, sulla sicurezza della propria comunità e nella valorizzazione del proprio territorio.

Art. 9

Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico-artistico

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali e si adopera per rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone l'utilizzo alla comunità.

Art. 10

Sport e tempo libero

1. Il Comune incoraggia e incentiva lo sport nelle sue varie espressioni.

Art. 11

Associazioni, enti, strutture

1. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti artt. 9 e 10, il Comune favorisce l'istituzione d'associazioni o enti, promuove la creazione di strutture ed impianti e ne assicura l'accesso.
2. L'utilizzo e la gestione delle strutture è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 12

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune programma, attua e promuove un organico assetto del territorio, in conformità ad una corretta valutazione dell'impatto ambientale.
2. Promuove ed attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Promuove e realizza le infrastrutture necessarie al l'organico assetto del territorio.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Art. 13

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e del l'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di garantire una più vasta posizione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune tutela e promuove tutte le attività agricole-produttive.
4. Sviluppa tutte le attività turistiche, promovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.
5. Il Comune favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra i lavoratori.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 14

Organi del comune

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.

Art. 15

Consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono determinate dalla legge.
2. Tra i principi stabiliti dallo statuto, uno speciale regolamento disciplina gli istituti e le materie previste all'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, lettera E, della legge regionale il dicembre 1991 n. 48, modificato con l'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.

3. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà ispirarsi al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, disciplinando la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio stesso, dei gruppi consiliari e per le spese istituzionali connesse alla funzione.

Art. 16

Attribuzioni e compiti

1. Il consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, al modo ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto e dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dal comma due dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepita dalle legge regionale n. 48/91, modificata dalla legge regionale n. 30/2000, attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

3. Il consiglio comunale esercita le sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con particolare riguardo a:

- a) i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organi smi costituitisi per la gestione di servizi pubblici, forme associative e di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
- c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i piani d'investimento;
- d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e gli atti di pianificazione attuativi.

4. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, gli orientamenti relativi a temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, in tal modo, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.

5. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 17

Prima adunanza del consiglio giuramento

1. Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio comunale tiene la prima adunanza.

2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il presidente non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria sino all'elezione del nuovo presidente.

4. Il consigliere anziano per preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento, con la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

5. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula, i consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva.

6. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

Art. 18

Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, dopo le operazioni di giuramento, procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione, all'esame d'eventuali situazioni

d'incompatibilità, nonché con votazioni separate, all'elezione del presidente e del vice presidente.

2. Nella prima votazione per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Dopo l'elezione del presidente si procede, con le stesse modalità, all'elezione del vice presidente.

4. In caso d'assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

5. Il presidente del consiglio rappresenta il garante del corretto funzionamento dei rapporti tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale. Egli assicura la tutela dei diritti dei consiglieri e dei relativi gruppi consiliari.

Art. 19

Compiti, attribuzioni e prerogative del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio:

- convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capigruppo;
- dirige e coordina l'attività del consiglio comunale;
- cura la convocazione dei consiglieri e la diramazione degli avvisi assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio;
- firma, congiuntamente al segretario comunale e al consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del consiglio comunale;
- esercita altresì i poteri di cui all'art. 185 dell'O.R.E.L.

Art. 20

Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente e del consiglio comunale

1. Il presidente e il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza, per sfiducia da parte del consiglio comunale, quando sia richiesta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata da parte dei quattro quinti dei consiglieri.

2. Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza provvisoria il consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo presidente.

3. Le dimissioni dalla carica di presidente e di vice presidente vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. La seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni.

Art. 21

Modalità di convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità previste dal regolamento, è convocato di norma dal presidente dell'organo medesimo e si riunisce in sessione ordinaria 4 volte l'anno: entro il mese di marzo per la programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.

3. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del sindaco e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

4. Il sindaco e la giunta partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

5. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri entro 30 giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

Art. 22
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2. Il consiglio si riunisce di regola nella sede del Comune, per particolari motivi in sede diversa e in ogni caso nell'ambito del territorio, su determinazione del presidente.
3. Alle riunioni di consiglio comunale è obbligatoria la presenza di almeno un componente del Corpo dei vigili urbani, per tutta la durata del consiglio stesso.

Art. 23
Numero legale

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
5. Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24
Prerogative dei consiglieri. Decadenze

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2. I consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno diritto di interrogazioni, interpellanze, mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.
4. Copia delle delibere di giunta, concernenti le materie previste dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e successive modifiche, è trasmessa al presidente e ai capi gruppo consiliari, assieme all'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale.
5. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è deliberata dal consiglio comunale nelle forme e con le modalità previste dal regolamento ed è preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio e notificata all'interessato. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a giorni 10, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di 15 giorni della notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.

Art. 25
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento, da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari, come previsto nel regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e

la consistenza numerica, secondo la disponibilità del Comune.

3. Fino a quando non sono stati costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 26

Commissione di indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di commissioni d'indagini, definendo nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione è nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che segnaleranno anche eventuali sostituti, la composizione sarà proporzionale alla consistenza di ogni singolo gruppo.

3. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o da un suo delegato, ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il segretario, i dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine.

5. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente del consiglio.

Art. 27

Commissione per le pari opportunità

1. Il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, per il controllo dell'effettiva attuazione nel territorio comunale, dei principi di uguaglianza e parità sociale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale.

2. La composizione e le forme di elezione della commissione saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 28

Giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo di governo del Comune, è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale.

2. Il sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. La composizione della giunta è comunicata entro 10 giorni dalla nomina del consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

3. Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci di sindaco l'assessore più anziano d'età.

4. Nella prima riunione di giunta il sindaco assegna agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

5. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della sua giunta.

6. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica del l'in tera giunta.

7. Sino all'insediamento di un commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni.

8. In presenza del segretario comunale che redige apposito verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

9. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 29

Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune e concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. La giunta delibera sulle seguenti materie:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti salva la competenza dei dirigenti ai sensi della legge;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi, ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi che non siano previsti e disciplinati da leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro, anche decentrati, o da provvedimenti a carattere generale;

c) sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società;

d) il trasferimento di quote non maggioritarie in società per azioni;

e) approvazioni degli accordi in sede di contrattazione decentrata;

f) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

g) approvazione ed aggiornamento dei programmi di assunzione di personale;

h) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le eventuali direttive del consiglio comunale;

i) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche e la relazione illustrativa del conto consuntivo;

j) approva i progetti e le perizie di variante che comportano maggiore spesa;

k) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica nel rispetto dei criteri generali deliberati dal consiglio comunale;

l) delibera in ordine alla concessione dei servizi socio-assistenziali con le modalità e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 22/96.

Art. 30

Sedute della giunta

1. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. La giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 31

Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dalle norme in materia, contenute nel capo 2° della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 ed eventuali successive modifiche.

Art. 32

Il sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il sindaco o chi ne fa le veci esercita ai sensi della legge n. 142/90 art. 38 le funzioni di ufficiale di Governo.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

4. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 33

Elezione del sindaco e competenze

1. L'elezione del sindaco avviene secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e dalla legge regionale n. 35 del 1997.
2. Il sindaco ha la rappresentanza del Comune, partecipa direttamente o tramite un delegato alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
3. Dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esa me della giunta per assicurare l'unità d'indirizzo.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sul l'ordine prioritario dei fini individuati dagli organismi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
5. Acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza.
6. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune.
7. Vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, o delegare le funzioni ad altro assessore.
8. Può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti.
9. Ogni 6 mesi presenta al consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.

Art. 34

Determine sindacali

1. Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinate dalla legge, assumono la denominazione di determinazione.
 2. Le determinazioni del sindaco sono esecutive dal momento dell'adozione.
 3. Le determinazioni, che comportano impegno di spesa, devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.
- Le determinazioni del sindaco sono pubblicate all'albo pretorio per 10 giorni, sono numerate e sono registrate e raccolte presso l'ufficio di segreteria.

Art. 35

Vice sindaco

1. Il sindaco nomina un assessore con funzioni di vice sindaco.
2. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
3. In mancanza del sindaco e del vice sindaco, fa le veci l'assessore più anziano d'età.

Art. 36

Mozione di sfiducia al sindaco e alla giunta

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal numero dei componenti del consiglio comunale previsto dalla legge.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica di sindaco.
4. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta comunale.

Art. 37

Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge con il voto della maggioranza dei suoi componenti i revisori dei conti.

2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica, si fa riferimento all'art. 57 della legge n. 142/90.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti e se eletti sono incompatibili, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della giunta comunale, del consiglio comunale, del segretario comunale, dei dirigenti; sono fra l'altro incompatibili i membri delle commissioni di controllo, i dipendenti regionali, provinciali, comunali.
4. Il mandato del revisore dei conti non è revocabile salvo inadempienze o incompatibilità, è rieleggibile per una sola volta.
5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti del Comune, può partecipare senza diritto di voto alle sedute di giunta comunale o di consiglio comunale.
6. La partecipazione al consiglio comunale è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione o l'approvazione del conto consuntivo, comunque l'eventuale assenza motivata non impedisce all'organo preposto di deliberare.
7. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento contabile, la vigilanza contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, che va inviata ai capigruppo assieme all'avviso di convocazione del consiglio comunale.
8. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione.
9. Il revisore risponde della veridicità delle sue relazioni e attestazioni; qualora riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 38

Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività.
2. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 39

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 40

Aziende speciali

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza, può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia e di proprio statuto.

Art. 41

Modalità di nomina degli amministratori di aziende speciali

1. Gli amministratori di aziende speciali sono nominati o revocati dal sindaco ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/94.
2. Essi possono essere revocati dalla carica con provvedimento quando compiono atti pregiudizievoli degli interessi della società, disattendendo le direttive e gli atti programmatici degli organi del Comune ovvero quando incorrano in ripetute violazioni dello statuto o del regolamento.

Art. 41

Concessione di servizi a terzi

1. Il Comune, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto altresì delle direttive comunitarie in tema di affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.

Art. 42

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Art. 43

I consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste all'art. 25 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2. I consigli comunali di ciascun Comune interessato approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con la responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Titolo III

ISTITUTI DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44

Partecipazione dei cittadini e diritto di udienza

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economico e sociale della comunità.
2. I partiti, i sindacati, le associazioni, le cooperative, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, contribuiscono alla determinazione delle scelte amministrative del Comune.

3. L'amministrazione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.

4. Il sindaco e la giunta comunale sono tenuti a rendere noti i giorni e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza.

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità.

2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà e di pluralismo sociale.

3. L'impiego di volontariato nei programmi comunali e nella gestione di servizi, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nel diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.

4. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture dell'ente per le finalità di interesse collettivo.

5. Il Comune favorisce e regola, altresì, gli organismi di partecipazione di cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee con funzioni consultive.

Art. 46

Albo delle associazioni

1. Nello spirito del precedente articolo è istituito l'albo comunale delle associazioni.

2. Si possono iscrivere all'albo tutte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico, ovvero aderire ad enti o organizzazioni aventi carattere nazionale, regionale o provinciale;

b) avere uno statuto che vincoli la vita associativa a principi democratici.

3. I criteri e le modalità di iscrizione all'albo e la gestione dello stesso saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 47

Istanze - petizioni - proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'amministrazione comunale, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, le proposte e le petizioni saranno esaminate dagli organi preposti entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, dell'avvenuto esame e delle risultanze sarà data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti in apposito regolamento.

Art. 48

Rapporti amministrazione cittadino

1. Obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa è quello di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi e il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

2. A tal fine presso la segreteria è istituito l'ufficio pubbliche relazioni, questo provvede a fornire informazioni agli utenti sui servizi dell'ente, alla distribuzione di modulistica ed alla raccolta di reclami e proposte.

3. Per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed, in particolare, i risultati ottenuti e gli adempimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione di ostacoli e favorirne altre in materia di:

a) semplificazione modulistica (autocertificazione);

b) ampliamento e modifica di apertura degli uffici al pubblico;

c) istituzione di sportelli polivalenti;

d) miglioramento logistico ed abbattimento delle barriere architettoniche;

e) formazione ed aggiornamento professionale del personale, per migliorare ulteriormente le relazioni con l'utenza.

4. Inoltre allo scopo di informare la cittadinanza sul l'attività svolta o da svolgere, sui programmi e sugli obiettivi prefissati, l'amministrazione provvederà con cadenza bimestrale a diffondere dei bollettini informativi.

Art. 49

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo esclusivamente su problemi di rilevanza generale del Comune, se richiesto dai 2/3 dei consiglieri comunali o da 650 elettori iscritti regolarmente nelle liste elettorali del Comune.

2. Non è ammesso il ricorso referendario nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- nomine e designazioni di cui all'art. 32 legge n. 142/90;
- materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini di legge.

3. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la presentazione delle firme e l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il rinvio, la sospensione, la decadenza della consultazione.

4. Il tempo per la raccolta delle firme da parte dei promotori non può superare i 40 giorni consecutivi.

5. L'esito del referendum dovrà essere discusso in consiglio comunale entro i 40 giorni dalla data di consultazione.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Comune può attivare forme di consultazioni su materie specifiche, attraverso il rapporto con gli organi a base associativa o con le commissioni consiliari previste nel presente statuto.

2. Per materie di interesse generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un numero maggiore di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di consultazione finalizzata.

Art. 50

Difensore civico

ABROGATO

Art. 51

Nomina

ABROGATO

Art. 52

Durata in carica - decadenza e revoca

ABROGATO

Art. 53

Funzioni e prerogative

ABROGATO

Art. 54

Valore giuridico del parere del difensore civico

ABROGATO

Art. 55

Sede - dotazione organica - indennità

ABROGATO

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 56

Principi generali

1. Il Comune di Assoro ispira la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta i criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.
2. L'azione di ogni provvedimento amministrativo è disposto con osservanza dei soli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento.
3. Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
4. Il procedimento non può essere aggravato, rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.

Art. 57

Ordinamento degli uffici

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune si ispira ai principi e criteri generali di:
 - efficienza;
 - efficacia interna ed esterna;
 - economicità di gestione;
 - professionalità, flessibilità e responsabilità del personale dipendente;
 - separazione di competenze tra organi elettivi, ai quali compete la funzione di governo, indirizzo e controllo, ed organi burocratici ai quali spetta la responsabilità della gestione;
 - pubblicità dell'azione di governo.
2. La struttura organica di massima dimensione è costituita dal "settore" che comprende servizi omogenei sotto il profilo delle attribuzioni, della gestione e della direzione.
3. Il "servizio" costituisce l'articolazione del settore per la cura di specifiche competenze ed attività. Esso può articolarsi in "uffici" od "unità operative" per il conseguimento di determinati obiettivi, per la realizzazione di progetti o per assolvere a funzioni di supporto tecnico-giuridico.

Art. 58

Uffici e sportelli decentrati

1. Possono essere previsti uffici e sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.

Art. 59

Segretario e vice segretario comunale

1. Il Comune di Assoro ha un segretario titolare, funzionario iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, in armonia con la legge che regola tale materia.
2. Il Comune ha inoltre un vice segretario, che coadiuva il segretario nelle materie dallo stesso assegnategli e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti ed il ruolo del vice segretario.

Art. 60

Il segretario comunale

1. Il Comune di Assoro ha un segretario titolare dirigente pubblico, dipendente dell'agenzia autonoma per la gestione del relativo albo. Egli dipende funzionalmente dal sindaco cui spetta la nomina.
2. Il segretario del comune svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente a garanzia della conformità dell'azione amministrativa.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
4. La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.
5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 61

Coordinamento generale

1. Il regolamento di organizzazione dei servizi disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori al fine di garantire le funzioni di direzione, programmazione e raccorda in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

Art. 62

Attribuzioni dei dirigenti

1. I dirigenti sono, di norma, preposti alle strutture di massima dimensione. Essi rispondono del coordinamento e dell'andamento generale dei servizi in cui si articola la struttura.
2. I dirigenti adottano tutti gli atti di gestione loro attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
In particolare spettano ai dirigenti tutti i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regolamento concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il sindaco possono attribuire ulteriori competenze nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 63

Responsabilità di direzione

1. Spetta alla dirigenza e a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, verso il quale gli stessi sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
2. I dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'amministrazione.
3. I dirigenti e gli altri funzionari, competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da loro emanati se con do criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto nella eventuale incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
4. I dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, così come recepito dalla legge regionale n. 10/91.

Art. 64
Il personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione.
2. La disciplina giuridica del personale è riservata agli atti normativi dell'ente in conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze della contrattazione collettiva del lavoro.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
 - a) la struttura organizzativa e funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità delle assunzioni e le relative procedure;
 - d) la cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri, la responsabilità e le sanzioni disciplinari;
 - f) le incompatibilità;
 - g) il servizio di controllo interno;

i criteri per la stipula di rapporti di lavoro e di collaborazione, al di fuori della
 - h) dotazione organica, e per ogni tipologia di rapporto previsto dalla normativa vigente.
4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermo restando i requisiti per l'accesso alla relativa qualifica. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce le modalità con cui possono essere stipulati contratti, osservando, comunque, il principio che la scelta dei soggetti deve essere operata sulla base di criteri predeterminati che garantiscano imparzialità e professionalità.

Titolo V
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 65
Finalità dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'ente è preordinata al perseguimento dei fini assegnati dalla legge e dallo statuto; è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, che disciplinano i diversi provvedimenti.
2. Gli atti amministrativi sono pubblicizzati nei modi di legge. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale, ogni provvedimento, compresi quelli concernenti l'organizzazione dell'ente, devono essere motivati.
3. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
4. Qualora le ragioni delle determinazioni siano espresse mediante rinvio ad altro atto degli organi del l'ente, a disposizione dei suoi uffici, esso è indicato e reso disponibile.
5. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
6. Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione di benefici.
7. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma.

Art. 66
Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, determina, per ciascun tipo

di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del termine entro cui esso deve concludersi, con la contestuale previsione delle situazioni, che possono giustificare una motivata proroga.

2. Il comune provvede a dare idonee forme di pubblicità adottate ai sensi del comma precedente.

Art. 67

Partecipazione del procedimento

1. Il Comune promuove, nelle forme opportune, la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli organismi interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, da attuarsi anche mediante la loro audizione.

2. Ove sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità, a cura del responsabile è data tempestiva notizia dell'avvio dell'iter procedurale ai soggetti, nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge, debbano intervenire.

3. La comunicazione di avvio del procedimento deve, fra l'altro, indicare l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, nonché l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione adempie le incombenze di cui ai commi precedenti, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

Art. 68

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti che hanno facoltà di partecipare al procedimento hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti dello stesso, ad eccezione di quelli per i quali è esclusa la divulgazione, per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di motivato atto del sindaco che ne vieti l'esibizione, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, anche nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare con risposta scritta e motivata, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti in materia di partecipazione, comunicazione ed intervento nel procedimento non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che le regolano.

Art. 69

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 successivamente modificata e integrata con la legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Sono, altresì, accertati d'ufficio, dal responsabile del procedimento, i fatti, gli atti e le qualità che il Comune o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 70

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di problematiche coinvolgenti la competenza di più servizi o apparati burocratici dell'ente, il segretario comunale può

promuovere conferenze di servizio, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili dei diversi settori interessati.

Titolo VI
FINANZE E BILANCIO
Art. 71
Risorse finanziarie

1. Il Comune utilizza tutte le risorse finanziarie di cui dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2. Nell'impiego delle risorse, il Comune si ispira a criteri tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.
4. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone o categorie sociali che versino in condizioni di particolare disagio.

Art. 72
Principi dell'attività impositiva

1. Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
2. In particolare, le norme di cui al precedente comma:
 - a) devono essere formulate in termini chiari e semplici;
 - c) non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
 - d) se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3. L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative volte a:
 - agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
 - motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
 - impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
 - riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materie di applicazioni delle disposizioni tributarie.
4. Il regolamento concernente i tributi comunali dà concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 73
Formazione del bilancio

1. Il Comune, in conformità alle disposizioni di legge, nella formazione del bilancio di previsione annuale e poliennale, deve tenere conto delle esigenze di ordine finanziario indispensabile all'attuazione dei progetti di programma di sviluppo economico-sociale, con l'osservanza del metodo delle priorità.
2. Per la formazione e la gestione del bilancio, il Comune emana il regolamento di contabilità in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74
Patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune sono, di norma, descritti in appositi inventari.
2. Il Comune, in ogni caso, ne cura la conservazione ed il migliore utilizzo.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75
Modifiche allo statuto

1. Le eventuali norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale, su proposta della giunta o di otto consiglieri comunali, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione sarà ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La proposta respinta del consiglio non può essere rinnovata se non trascorso almeno un anno dalla sua esitazione.

Art. 76

Regolamenti

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale adotta i nuovi regolamenti e adegua le norme contenute in quelli vigenti.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.